



Comunicato Stampa

Esteso ad altre categorie di elettori intrasportabili il diritto al voto domiciliare

L'elettore potrà far pervenire al Sindaco una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora entro il 18 maggio 2009

(Frascati, mercoledì 13 maggio 2009) - La legge n. 46 del 7 maggio 2009 ha **esteso il diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili**. Oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali - tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano - sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità per i quali l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con il trasporto pubblico organizzato dal Comune di Frascati per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

A tal fine l'elettore dovrà far pervenire al Sindaco una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora. Tale **dichiarazione** relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo, **dovrà essere presentata al Sindaco entro il 18 maggio 2009**. Le dichiarazioni formulate per il primo turno delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. saranno considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio 2009, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell'eventuale turno di ballottaggio, **entro il primo giugno prossimo**.

La dichiarazione, **in carta libera**, deve riportare, oltre alla **volontà di esprimere il voto a domicilio**, l'**indirizzo** completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un **recapito telefonico**.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'*accompagnatore* per l'esercizio del voto.

Si rende noto, inoltre, che il voto a domicilio si effettua, tra l'altro in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Fonte: Ufficio Elettorale